



UFFICI DI PROSSIMITÀ' DI REGIONE VENETO

ATTUALITÀ, APPROFONDIMENTI E NEWS SULLA PROGETTUALITÀ'

*Prosegue l'attività di informazione della Regione del Veneto dedicata agli Uffici di Prossimità, attraverso la newsletter mensile giunta al suo **numero 9**.*

L'iniziativa rappresenta un ulteriore strumento di accompagnamento e supporto alle attività svolte dagli Uffici dislocati sul territorio regionale, con l'obiettivo di consolidare la presenza istituzionale della rete e favorire un accesso sempre più semplice ed efficace ai servizi del sistema Giustizia da parte della cittadinanza.

Realizzata dalla Regione del Veneto per valorizzare e condividere le esperienze e le buone pratiche sviluppate dai singoli Uffici di Prossimità, la newsletter raccoglie ogni mese notizie relative a interventi e iniziative regionali o ministeriali, eventi promossi dagli UdP, aggiornamenti sulle attività in corso e approfondimenti dedicati agli istituti di protezione giuridica.

Uno spazio informativo pensato per offrire contenuti utili agli operatori e contribuire a rendere sempre più efficace ed efficiente l'azione della rete della Giustizia di prossimità e la qualità dei servizi offerti alla collettività.

L'obiettivo è sostenere in modo continuativo la comunità professionale degli Uffici di Prossimità, agevolando la circolazione delle informazioni, il confronto e lo scambio di esperienze tra le diverse realtà territoriali.

Ulteriori informazioni, approfondimenti e aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto sono disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/udp-giustizia>

A tutti gli operatori, i referenti e i componenti della rete degli Uffici di Prossimità rivolgiamo i nostri migliori auguri di buone vacanze!

@@@

In questo invio:

◇ **Uffici di Prossimità: il ruolo del Ministero della Giustizia verso il consolidamento della rete nazionale.**

◇ Nuova richiesta di aggiornamento dati anagrafici e operativi degli Uffici di Prossimità.

◇ FOCUS NORMATIVO. Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario.

@@@

◇ **Uffici di Prossimità: il ruolo del Ministero della Giustizia verso il consolidamento della rete nazionale.**

Il progetto complesso "Uffici di Prossimità" si avvia verso la sua fase conclusiva dopo un percorso pluriennale che ha coinvolto il Ministero della Giustizia, le Regioni, gli uffici giudiziari e gli enti locali nella costruzione di un nuovo modello di accesso ai servizi della giustizia.

Promossa a livello nazionale dal Ministero della Giustizia nell'ambito delle politiche di coesione, l'iniziativa nasce con l'obiettivo di avvicinare i servizi giudiziari ai cittadini, con particolare attenzione alle persone più fragili e a coloro che risiedono in territori distanti dalle sedi dei Tribunali. Il progetto è finanziato attraverso il Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e dispone complessivamente di oltre 36 milioni di euro.

L'intervento ha assunto una rilevanza ancora maggiore a seguito della revisione della geografia giudiziaria e della conseguente soppressione di numerose sedi giudiziarie e sezioni distaccate. In questo contesto, gli Uffici di Prossimità rappresentano una risposta concreta alla necessità di ridurre le distanze, non soltanto geografiche, tra i cittadini e il sistema della giustizia.

Una regia nazionale per un servizio radicato nei territori

Il Ministero della Giustizia svolge il ruolo di titolare e coordinatore dell'intero progetto complesso. La sua attività non si limita all'assegnazione delle risorse alle amministrazioni regionali, ma comprende la definizione degli indirizzi generali, dei modelli organizzativi e degli strumenti necessari a garantire una sostanziale uniformità dei servizi sul territorio nazionale.

La prima fase del progetto è stata caratterizzata dalla sperimentazione avviata nelle Regioni Piemonte, Liguria e Toscana. Le esperienze realizzate nei territori pilota hanno consentito al Ministero di individuare un modello nazionale di riferimento, successivamente trasferito e adattato alle specificità delle altre Regioni aderenti.

Sono stati così elaborati modelli organizzativi, gestionali, formativi e tecnico-informatici finalizzati a definire le modalità di apertura degli sportelli, i rapporti tra enti locali e Tribunali, le competenze degli operatori e le procedure per la gestione delle richieste presentate dai cittadini. L'obiettivo è evitare che gli Uffici di Prossimità si sviluppino come esperienze isolate, costruendo invece una rete riconoscibile, coordinata e fondata su livelli di servizio omogenei.

Il Ministero ha inoltre accompagnato le Regioni nella predisposizione degli interventi territoriali, nel monitoraggio delle attività e nella verifica dello stato di avanzamento dei singoli progetti. Le amministrazioni regionali, in qualità di beneficiarie, hanno coordinato l'attivazione degli Uffici, coinvolgendo Comuni, Unioni di Comuni e uffici giudiziari territorialmente competenti.

I servizi per la volontaria giurisdizione

Il principale ambito di attività degli Uffici di Prossimità riguarda la volontaria giurisdizione, ossia quell'insieme di procedimenti che interessano frequentemente persone anziane, minori, persone con disabilità e nuclei familiari in condizioni di particolare vulnerabilità.

Presso gli sportelli i cittadini possono ricevere informazioni e orientamento in materia di amministrazione di sostegno, tutela, curatela e altri procedimenti per i quali non è sempre obbligatoria l'assistenza di un avvocato. Gli operatori possono inoltre supportare gli utenti nella predisposizione della documentazione, nella compilazione degli atti e, nei limiti delle funzionalità rese disponibili, nella trasmissione telematica delle pratiche agli uffici giudiziari.

Gli Uffici non si sostituiscono ai Tribunali e non svolgono attività di consulenza legale, ma costituiscono un punto di accesso qualificato al sistema della giustizia. Il loro valore risiede soprattutto nella capacità di accompagnare il cittadino, rendendo più comprensibili le procedure e riducendo la necessità di recarsi fisicamente presso le cancellerie giudiziarie.

Il modello favorisce anche una maggiore integrazione tra giustizia, servizi sociali e servizi socio-sanitari, particolarmente importante nei procedimenti che riguardano la protezione delle persone fragili.

Digitalizzazione, formazione e supporto organizzativo

Tra le principali attività previste dal progetto nazionale rientra la digitalizzazione dei fascicoli pendenti in materia di volontaria giurisdizione. La trasformazione dei documenti cartacei in fascicoli digitali costituisce infatti una condizione fondamentale per consentire agli Uffici di Prossimità di interagire efficacemente con i Tribunali e favorire una gestione più rapida e ordinata delle pratiche.

Accanto alla digitalizzazione, il progetto prevede l'allestimento delle sedi, la fornitura di arredi e attrezzature informatiche, lo sviluppo degli strumenti tecnologici, l'assistenza tecnica e la formazione del personale degli enti locali. Sono state programmate attività formative in presenza, a distanza e mediante affiancamento operativo, con l'obiettivo di trasferire agli operatori conoscenze giuridiche, organizzative e informatiche indispensabili per il funzionamento degli sportelli.

Il Ministero ha quindi promosso un processo di innovazione che non riguarda soltanto le tecnologie, ma anche le relazioni tra le amministrazioni. Gli Uffici di Prossimità si fondano, infatti, su una collaborazione stabile tra strutture ministeriali, Tribunali, Regioni ed enti locali, chiamati a condividere responsabilità, procedure e obiettivi.

Le attività del 2026 e l'accompagnamento verso la conclusione

Nel corso del 2026 le attività ministeriali e regionali sono concentrate soprattutto sul completamento degli interventi ancora in corso e sul consolidamento degli Uffici già avviati. Questa fase comprende il monitoraggio dell'effettiva operatività degli sportelli, il supporto agli enti locali, il coordinamento con i Tribunali e il completamento delle iniziative di formazione, comunicazione e assistenza tecnica.

Il Ministero della Giustizia ha confermato la proroga operativa del progetto complesso fino al **31 ottobre 2026**. La proroga consente alle Regioni di completare in maniera strutturata le attività di accompagnamento e di rafforzare le reti territoriali, sostenendo anche l'apertura di nuovi sportelli. Nel Veneto, ad esempio, il prolungamento dei termini permette di consolidare gli Uffici esistenti e di accompagnare l'ingresso di nuove realtà locali, ovverosia il comune di Fumane.

Analoghi interventi di ampliamento e consolidamento sono in corso in altre aree del Paese. In Campania, la proroga ha consentito di coinvolgere ulteriori enti locali, mentre in Sicilia il progetto ha raggiunto nel 2026 una fase decisiva per l'apertura di una rete diffusa di sportelli.

La conclusione delle attività operative sarà seguita dagli adempimenti amministrativi, finanziari e di rendicontazione necessari alla chiusura del ciclo progettuale, da completare entro il **31 dicembre 2026**. Gli ultimi mesi dell'anno saranno quindi dedicati alla verifica dei risultati, alla raccolta della documentazione, alla rendicontazione delle spese e alla sistematizzazione dei prodotti realizzati.

Dalla conclusione del progetto alla continuità del servizio

La chiusura del finanziamento non verrà tuttavia coincidere con la cessazione degli Uffici di Prossimità. Al contrario, la fase finale rappresenta il momento nel quale valutare come trasformare quanto realizzato in un servizio stabile e duraturo.

La principale sfida riguarda la sostenibilità organizzativa ed economica degli sportelli. Sarà necessario individuare modalità che consentano agli enti locali di continuare a garantire personale, sedi e attività di front office, mantenendo al tempo stesso il raccordo operativo con i Tribunali.

Un ulteriore elemento riguarda l'evoluzione degli strumenti informatici. La piena integrazione con i sistemi della giustizia digitale potrà ampliare i servizi offerti, semplificare ulteriormente la trasmissione delle pratiche e ridurre i tempi di lavorazione. Sarà inoltre importante proseguire la formazione degli operatori, aggiornandone periodicamente le competenze rispetto alle modifiche normative e tecnologiche.

Il Ministero della Giustizia sarà pertanto chiamato a valorizzare i risultati raggiunti, favorendo il mantenimento di standard comuni e sostenendo il confronto tra le diverse esperienze regionali. Le buone pratiche sviluppate nei territori potranno contribuire alla definizione di un modello permanente di collaborazione tra amministrazione giudiziaria ed enti locali.

Un patrimonio da consolidare

Gli Uffici di Prossimità hanno introdotto un modo nuovo di concepire il rapporto tra giustizia e territorio. Attraverso questa rete, il cittadino non è più necessariamente costretto a raggiungere il Tribunale per ottenere una prima informazione o presentare una pratica, ma può rivolgersi a un presidio collocato più vicino al proprio luogo di vita.

La fase che conduce alla conclusione del progetto entro il 31 dicembre 2026 assume quindi un significato strategico. Non si tratta soltanto di completare attività e rendicontazioni, ma di misurare l'efficacia del modello e creare le condizioni affinché il servizio possa proseguire oltre la durata del finanziamento.

Il patrimonio costruito in questi anni è costituito dalle sedi attivate, dai fascicoli digitalizzati e dagli strumenti tecnologici, ma soprattutto dalle competenze sviluppate e dalle reti di collaborazione nate tra Ministero, Regioni, Tribunali, Comuni e servizi territoriali.

Consolidare questo patrimonio significa rendere strutturale una giustizia capace di essere presente anche nei territori più lontani dalle sedi giudiziarie e più attenta ai bisogni delle persone fragili. È questa la prospettiva con cui il Ministero della Giustizia e le amministrazioni coinvolte sono chiamati ad affrontare gli ultimi mesi del progetto: non come la semplice conclusione di un intervento finanziato, ma come il passaggio verso un sistema della giustizia più accessibile, digitale e vicino alle comunità.

@@@

◇ **Nuova richiesta di aggiornamento dati anagrafici e operativi degli Uffici di Prossimità.**

La rete degli Uffici di Prossimità del Veneto continua a crescere e a consolidarsi come punto di riferimento per i cittadini che necessitano di informazioni, orientamento e supporto nell'accesso ai servizi della giustizia. Per garantire un coordinamento sempre più efficace e una comunicazione puntuale tra tutti i soggetti coinvolti, è stata avviata una nuova richiesta di aggiornamento dei dati anagrafici e operativi degli Uffici presenti sul territorio regionale.

L'iniziativa nasce dalla necessità di disporre di un quadro informativo completo, corretto e aggiornato, in grado di rappresentare con precisione l'effettiva organizzazione della rete. Nel corso del tempo, infatti, possono intervenire variazioni relative alle sedi, ai recapiti, agli orari di apertura, al personale assegnato, ai referenti o alle modalità di erogazione dei servizi. La tempestiva comunicazione di queste modifiche consente di mantenere affidabili tutti gli strumenti informativi destinati sia agli operatori sia ai cittadini.

L'aggiornamento riguarda innanzitutto i dati anagrafici degli Uffici di Prossimità: l'indirizzo della sede, i recapiti telefonici e di posta elettronica, gli orari e i giorni di apertura al pubblico. Accanto a queste informazioni, particolare attenzione è riservata ai dati operativi, utili a comprendere il concreto funzionamento di ciascun presidio territoriale.

Agli enti coinvolti viene pertanto richiesto di verificare le informazioni relative ai referenti amministrativi e operativi, al numero e al profilo degli operatori impegnati, ai servizi attivati e alle eventuali modalità di accesso su appuntamento.

L'eventuale variazione assume particolare rilevanza se si considera, inoltre, che essa deve essere cristallizzata all'interno del Protocollo Prassi che riporta le linee organizzative ed operative di ciascun UdP a cui si rimanda per l'indicazione delle modalità di modifica del contenuto e relativa (necessaria) comunicazione al Tribunale di riferimento.

La raccolta di dati aggiornati non rappresenta un mero adempimento amministrativo, ma costituisce un passaggio fondamentale per migliorare il funzionamento dell'intera rete. Informazioni complete e uniformi permettono infatti di agevolare il coordinamento regionale, programmare interventi di assistenza e formazione, individuare tempestivamente eventuali criticità e valorizzare le esperienze sviluppate dai singoli Uffici.

L'aggiornamento assume inoltre una particolare rilevanza per la comunicazione rivolta ai cittadini. Poter consultare recapiti, orari e servizi corretti significa evitare disagi, spostamenti non necessari e richieste indirizzate a sedi non più operative o temporaneamente non disponibili. L'obiettivo è rendere l'accesso alla giustizia sempre più semplice, chiaro e vicino alle esigenze delle persone.

La collaborazione dei Comuni, delle Unioni di Comuni e di tutti gli enti che partecipano al progetto è quindi essenziale. Ogni Ufficio è chiamato a verificare con attenzione i dati già trasmessi, segnalando eventuali variazioni anche quando riguardano aspetti apparentemente minori. Un indirizzo e-mail aggiornato, l'indicazione corretta di un referente o la modifica di un orario possono incidere in modo significativo sulla qualità del servizio percepita dall'utenza.

Gli Uffici di Prossimità svolgono infatti una funzione strategica: avvicinano i servizi della giustizia ai cittadini, facilitano l'orientamento nelle procedure, riducono le distanze fisiche e informative e rafforzano la collaborazione tra enti locali e amministrazione giudiziaria. Per sostenere questa funzione è indispensabile poter contare su una base informativa affidabile, costantemente aggiornata e condivisa.

La richiesta di aggiornamento dei dati anagrafici e operativi si inserisce dunque in un percorso più ampio di consolidamento e miglioramento della rete. Un'attività semplice ma decisiva, che richiede il contributo responsabile di tutti gli enti coinvolti e che permette di rendere gli Uffici di Prossimità sempre più riconoscibili, accessibili ed efficienti.

Mantenere aggiornate le informazioni significa, in definitiva, prendersi cura della rete e delle persone che ogni giorno vi si rivolgono. È attraverso questa attenzione condivisa che il progetto può continuare a crescere e a offrire un servizio realmente vicino ai cittadini e ai territori.

◇ **FOCUS NORMATIVO. Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario.**

Quando viene nominato un amministratore di sostegno, una delle prime domande poste dai familiari riguarda i suoi poteri: quali atti può compiere al posto del beneficiario? Può gestire liberamente il patrimonio? Può firmare contratti, effettuare pagamenti o presentare domande alla pubblica amministrazione?

Non esiste una risposta identica per tutti i casi. L'amministrazione di sostegno è infatti una misura costruita sulle esigenze della singola persona e i poteri dell'amministratore non sono stabiliti in modo generale e automatico. Il documento fondamentale da consultare è sempre il decreto di nomina emanato dal giudice tutelare.

Ai sensi dell'articolo 405 del Codice civile, il decreto deve indicare espressamente l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Deve inoltre precisare gli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore, i limiti delle spese e la periodicità con cui quest'ultimo deve riferire al giudice sull'attività svolta e sulle condizioni di vita della persona assistita.

Il decreto di nomina definisce i poteri

L'amministratore di sostegno non dispone, quindi, di un potere generale di rappresentanza. Può compiere esclusivamente gli atti attribuiti dal decreto di nomina e deve operare entro i limiti stabiliti dal giudice tutelare.

Il contenuto dell'incarico varia in base alle condizioni personali, familiari ed economiche del beneficiario. In alcuni casi l'amministratore può essere incaricato soltanto della riscossione della pensione e del pagamento delle spese ordinarie. In situazioni più complesse può ricevere il potere di amministrare conti correnti, immobili, investimenti o rapporti contrattuali.

Questa flessibilità costituisce uno degli elementi caratteristici dell'istituto. L'obiettivo non è sostituire completamente la persona, ma affiancarla o rappresentarla soltanto nelle attività che non è in grado di gestire autonomamente.

La rappresentanza esclusiva

Quando il decreto prevede che un determinato atto possa essere compiuto dall'amministratore "in nome e per conto" del beneficiario, si parla generalmente di rappresentanza esclusiva.

In questi casi è l'amministratore a sottoscrivere l'atto e a manifestare la volontà giuridicamente rilevante per conto della persona assistita. Gli effetti dell'atto ricadono direttamente nella sfera personale o patrimoniale del beneficiario.

Il decreto potrebbe, per esempio, attribuire all'amministratore il potere di:

- riscuotere la pensione, l'indennità di accompagnamento o altre prestazioni economiche;
- utilizzare il conto corrente del beneficiario;
- pagare utenze, canoni, rette e spese assistenziali;
- acquistare beni necessari alla vita quotidiana;
- presentare dichiarazioni, istanze e domande agli enti pubblici;
- richiedere agevolazioni, contributi e prestazioni previdenziali o assistenziali;
- ritirare documenti, certificazioni o comunicazioni;
- stipulare, modificare o disdire contratti di fornitura;
- gestire rapporti con banche, assicurazioni e amministrazioni pubbliche;
- presentare dichiarazioni fiscali e provvedere al pagamento delle imposte;
- partecipare alle assemblee condominiali;
- amministrare beni mobili o immobili.

Si tratta soltanto di esempi. Per stabilire se l'amministratore possa effettivamente compiere una determinata operazione è sempre necessario verificare le parole utilizzate nel decreto di nomina.

Gli atti di ordinaria amministrazione

Molti incarichi riguardano attività di ordinaria amministrazione, ossia operazioni necessarie alla gestione quotidiana della persona e del suo patrimonio.

L'amministratore può essere autorizzato a effettuare prelievi entro un determinato importo mensile, pagare le spese domestiche, acquistare medicinali e beni di prima necessità, corrispondere la retribuzione di un assistente familiare o sostenere i costi della permanenza in una struttura residenziale.

Il giudice tutelare può indicare un limite periodico alle somme utilizzabili. Il decreto potrebbe, per esempio, autorizzare l'amministratore a prelevare dal conto del beneficiario una somma massima mensile, destinata alle spese ordinarie.

Anche quando l'amministratore è autorizzato a gestire autonomamente queste risorse, deve conservare la documentazione relativa alle operazioni effettuate. Ricevute, fatture, estratti conto e quietanze saranno infatti necessari per la predisposizione del rendiconto periodico.

La gestione del conto corrente

La gestione dei rapporti bancari costituisce uno degli ambiti più frequenti dell'amministrazione di sostegno.

Il decreto può autorizzare l'amministratore a operare sui conti intestati al beneficiario, riscuotere le entrate, predisporre bonifici, effettuare pagamenti e prelevare le somme necessarie. Può inoltre stabilire limiti quantitativi o prevedere che alcune operazioni richiedano una specifica autorizzazione.

L'amministratore non diventa proprietario del denaro amministrato. Le somme restano di esclusiva pertinenza del beneficiario e devono essere utilizzate unicamente per le sue necessità e nel suo interesse.

È quindi opportuno che ogni movimento sia tracciabile e accompagnato da una giustificazione. La gestione deve essere ordinata e trasparente, evitando, per quanto possibile, commistioni tra il patrimonio del beneficiario e quello personale dell'amministratore.

I rapporti con gli enti pubblici

L'amministratore può essere incaricato di rappresentare il beneficiario anche nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Può, per esempio, presentare domande all'INPS, richiedere prestazioni sociali, sottoscrivere istanze presso il Comune, curare pratiche sanitarie o assistenziali, richiedere certificati e gestire i rapporti con gli uffici fiscali.

La possibilità di svolgere queste attività dipende sempre dal contenuto del decreto. Gli enti interessati possono richiedere una copia conforme del provvedimento di nomina e dell'eventuale verbale di giuramento o accettazione dell'incarico.

In questo ambito gli Uffici di Prossimità possono svolgere un'importante funzione di orientamento, aiutando il cittadino a comprendere quale documentazione presentare e indirizzandolo verso l'amministrazione o l'ufficio giudiziario competente.

Gli atti relativi alla casa e agli immobili

Il decreto può attribuire all'amministratore poteri riguardanti la gestione dell'abitazione e degli altri immobili del beneficiario.

Tra questi possono rientrare il pagamento delle spese condominiali, la partecipazione alle assemblee, la riscossione dei canoni di locazione, la stipulazione o la disdetta di contratti e l'esecuzione di interventi di manutenzione.

Le operazioni che comportano conseguenze particolarmente rilevanti sul patrimonio, come la vendita di un immobile, la costituzione di un'ipoteca o la stipulazione di determinati contratti di lunga durata, non possono normalmente essere effettuate liberamente sulla sola base del potere generale di gestione.

Per tali atti è generalmente necessaria una specifica autorizzazione del giudice tutelare o dell'autorità giudiziaria competente, secondo le disposizioni richiamate dall'articolo 411 del Codice civile. Il provvedimento di nomina deve quindi essere letto insieme alle norme applicabili e alle eventuali successive autorizzazioni.

Gli atti di straordinaria amministrazione

Gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli che possono modificare in modo significativo la consistenza o la destinazione del patrimonio del beneficiario.

Possono rientrare in questa categoria, a seconda del caso:

- la vendita o l'acquisto di immobili;
- l'accettazione o la rinuncia a un'eredità;
- l'accettazione di un'eredità con beneficio d'inventario;
- la divisione di beni ereditari;
- la stipulazione di mutui;
- la costituzione di ipoteche;
- la promozione di determinate azioni giudiziarie;
- la sottoscrizione di transazioni;
- l'investimento di somme rilevanti;
- la riscossione di capitali;
- la cancellazione di garanzie o diritti reali;
- la conclusione di contratti che incidono in modo durevole sul patrimonio.

Anche qualora il decreto affidi all'amministratore la gestione patrimoniale, questi atti possono richiedere un'autorizzazione specifica. L'amministratore dovrà quindi presentare un'istanza motivata, illustrando l'operazione, la sua utilità e le ragioni per cui essa risponde agli interessi del beneficiario.

Soltanto dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzativo potrà procedere alla stipulazione dell'atto.

L'assistenza, diversa dalla rappresentanza

Il decreto può prevedere non soltanto atti di rappresentanza esclusiva, ma anche atti che il beneficiario può compiere personalmente con l'assistenza dell'amministratore.

In questo secondo caso, l'amministratore non si sostituisce alla persona. L'atto deve essere compiuto dal beneficiario insieme all'amministratore e richiede la partecipazione di entrambi.

La distinzione è importante. Nella rappresentanza esclusiva firma l'amministratore per conto del beneficiario; nell'assistenza, invece, la volontà del beneficiario resta essenziale, ma deve essere integrata dalla presenza e dal consenso dell'amministratore.

Il decreto potrebbe, per esempio, stabilire che il beneficiario possa sottoscrivere un contratto, effettuare un investimento o disporre di una somma superiore a un determinato limite soltanto con l'assistenza dell'amministratore.

Gli atti che il beneficiario conserva

La nomina di un amministratore di sostegno non determina una perdita generalizzata della capacità di agire.

L'articolo 409 del Codice civile stabilisce che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore. La persona può inoltre compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Ciò significa che tutto ciò che non viene espressamente sottratto o limitato dal decreto resta, in linea di principio, nella disponibilità del beneficiario.

L'amministratore non deve quindi assumere il controllo di ogni scelta della persona. Il suo intervento deve rispettare gli spazi di autonomia rimasti e favorire, ove possibile, la partecipazione attiva del beneficiario alle decisioni che lo riguardano.

Le decisioni riguardanti la persona

L'incarico può comprendere anche attività relative alla cura e all'assistenza della persona. Il decreto può attribuire all'amministratore il compito di mantenere i rapporti con i servizi sociali, le strutture residenziali, i medici e le strutture sanitarie.

Questi poteri devono essere esercitati con particolare cautela. Le decisioni sanitarie e personali coinvolgono diritti fondamentali e non possono essere ricondotte a una semplice attività di gestione amministrativa.

L'amministratore deve tenere conto della volontà, dei desideri e delle preferenze del beneficiario, valorizzandone la capacità di comprensione e di scelta. L'articolo 410 del Codice civile gli impone di considerare i bisogni e le aspirazioni della persona e di informarla sugli atti da compiere.

In caso di contrasto con il beneficiario, di scelte particolarmente delicate o di incertezza sui propri poteri, l'amministratore deve rivolgersi al giudice tutelare.

Il rispetto della volontà del beneficiario

Agire "in nome e per conto" della persona non significa poter decidere arbitrariamente.

L'amministratore deve perseguire esclusivamente gli interessi del beneficiario, rispettandone, per quanto possibile, la volontà e le aspirazioni. Deve informarlo sulle operazioni da effettuare e coinvolgerlo nelle decisioni in modo compatibile con le sue condizioni.

La funzione dell'amministratore non è quella di imporre le proprie preferenze o di sostituire il proprio progetto di vita a quello della persona assistita. È invece chiamato a sostenere il

beneficiario, proteggendolo nelle situazioni nelle quali la sua fragilità potrebbe esporlo a pregiudizi.

Anche una decisione economicamente conveniente potrebbe non rispondere pienamente agli interessi della persona, qualora non tenga conto delle sue relazioni, delle abitudini, degli affetti e delle esigenze personali.

Il dovere di rendiconto

Le operazioni compiute dall'amministratore devono essere documentate e periodicamente riferite al giudice tutelare.

Il decreto stabilisce la frequenza con la quale deve essere depositato il rendiconto. In tale documento l'amministratore indica le entrate, le uscite, il saldo disponibile, i principali atti compiuti e le condizioni personali e sociali del beneficiario.

Il rendiconto non costituisce un semplice adempimento contabile. Consente al giudice di verificare che i poteri siano stati esercitati correttamente e che le risorse siano state utilizzate nell'interesse della persona.

Per questa ragione è fondamentale conservare ordinatamente estratti conto, fatture, ricevute, contratti, quietanze e ogni altro documento relativo alla gestione.

Cosa accade se l'amministratore supera i propri poteri

L'amministratore deve attenersi rigorosamente al decreto di nomina e alle autorizzazioni ricevute.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di legge o eccedendo i poteri conferiti possono essere annullati. Analogamente, possono essere annullati gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle limitazioni stabilite nel decreto.

Quando l'amministratore ritiene necessario compiere un'operazione non espressamente prevista, non dovrebbe procedere sulla base di una propria interpretazione estensiva. È opportuno che presenti un'istanza al giudice tutelare, chiedendo un'autorizzazione o una modifica del decreto.

Il giudice può infatti integrare o modificare in qualsiasi momento i poteri attribuiti, adattando la misura alle nuove esigenze della persona.

Una misura che deve adattarsi nel tempo

Le necessità del beneficiario possono cambiare. Una persona può acquisire maggiore autonomia oppure, al contrario, avere bisogno di una protezione più ampia.

I poteri dell'amministratore non devono quindi essere considerati immutabili. Quando il decreto non risponde più alle condizioni concrete, può essere richiesta una modifica, un'integrazione o una riduzione dell'incarico.

La possibilità di aggiornare la misura permette di mantenere l'amministrazione di sostegno proporzionata alle effettive esigenze della persona, evitando limitazioni più ampie del necessario.

Una responsabilità al servizio della persona

I poteri dell'amministratore di sostegno possono essere anche molto ampi, ma non sono mai illimitati. Essi trovano la propria fonte nel decreto di nomina, devono essere esercitati nell'interesse esclusivo del beneficiario e restano sottoposti alla vigilanza del giudice tutelare.

Prima di compiere qualsiasi operazione è quindi necessario porsi tre domande: l'atto è previsto dal decreto? È richiesta una specifica autorizzazione? L'operazione risponde realmente ai bisogni e alle aspirazioni del beneficiario?

L'amministrazione di sostegno non consiste soltanto nella corretta gestione di beni, documenti e scadenze. È soprattutto un incarico di fiducia e responsabilità, che deve tradurre la protezione giuridica in un sostegno concreto, rispettoso della dignità, dell'autonomia e della storia personale di chi ne beneficia.

Per maggiori approfondimenti si suggerisce, a titolo di esempio, la lettura delle seguenti pagine web:

<https://www.altalex.com/guide/amministratore-sostegno>

https://www.laleggepertutti.it/545374_amministratore-di-sostegno-che-poteri-ha